



Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi

A.G. 227

12 gennaio 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto legislativo
Atto del Governo:	227
Titolo:	Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi
Norma di riferimento:	articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86
Relazione tecnica (RT):	presente

Finalità

Il provvedimento ha ad oggetto lo schema di decreto legislativo recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento e costruzione di impianti sportivi.

L'art. 7 della legge n. 86/2019 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, compresi quelli scolastici. Nella RT allegata alla legge n. 86/2019 (A.C. 1603-bis) si afferma che in sede di attuazione della delega contenuta all'articolo 7 si potrebbero determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Pertanto, al fine di salvaguardare l'invarianza finanziaria e di garantire il rispetto dell'art. 81 Cost., è previsto che, qualora i decreti legislativi comportanti oneri non trovino compensazione al proprio interno, essi possano essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. In particolare, per i decreti legislativi di cui all'articolo 7 si prevede che, qualora essi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 13, comma 5, del D.L. n. 87/2018 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, che rimuove le società sportive dilettantistiche tra le fattispecie per le quali non trova applicazione la presunzione di lavoro subordinato per i contratti di collaborazione posti in essere), essi siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'art. 17, comma 2, della legge n. 196/2009.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articoli 1-11: viene delineato l'oggetto del presente decreto specificando che esso provvede, in conformità ai relativi principi e criteri direttivi, a	La relazione tecnica afferma che l'articolo 2 non comporta nuovi e/o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

dettare norme in materia di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi (articolo 1) e vengono riportate le definizioni dei termini utilizzati nell'articolato (articolo 2). Si prevedono le competenze legislative di Stato, Regioni e Province autonome e in particolare l'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 3).

Viene riportata quindi la disposizione in materia di concentrazione, accelerazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, aventi ad oggetto l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi, ovvero di immobili funzionali o complementari al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto sportivo (articolo 4).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si adottano le norme tecniche di sicurezza per la costruzione, modificazione, accessibilità ed esercizio degli impianti sportivi; con decreto del ministro dell'interno si provvede all'aggiornamento delle norme in materia di sicurezza pubblica e di prevenzione incendi e sicurezza antiincendio (articolo 7).

Si conferma il ruolo della Commissione unica per l'impiantistica sportiva competente alla certificazione dell'idoneità ai fini sportivi di tutti gli impianti sportivi, di cui un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri provvede al riordino di compiti e composizione (articolo 8).

Viene riportata la clausola di invarianza finanziaria per cui dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 9). Infine, si dispone l'abrogazione di una serie di disposizioni (articolo 10):

- il D.L. n. 2/1987, contenente Misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico; il D.L. n. 22/1988, contenente modifiche del D.L. n. 2/1987;
- i commi 304 e 305 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, sulla semplificazione delle procedure amministrative per l'ammodernamento o la costruzione di impianti;
- l'articolo 15, commi 6 e 7, del D.L. n. 185/2015, il cui contenuto confluisce nel provvedimento in esame;
- l'articolo 62 del D.L. n. 50/2017 relativo alla disciplina della costruzione di impianti sportivi, con riferimento al comma 1 (studio di

Gli articoli da 4 a 6 presentano carattere meramente procedimentale e sono attuati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con particolare riferimento alla previsione contenuta nel comma 10 dell'articolo 4, concernente la nomina di un Commissario *ad acta*, la RT evidenzia che tale previsione è già contenuta all'articolo 1, comma 304, lettera c), della Legge n. 147/2013. La riformulazione riguarda soltanto il termine temporale entro il quale il Commissario deve adottare i provvedimenti che passa da sessanta a trenta giorni.

L'articolo 7 prevede disposizioni di carattere tecnico e procedimentale, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche. Il successivo articolo 8, sulla Commissione unica per l'impiantistica sportiva, è disposizione a carattere meramente ordinamentale che non pone oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la Commissione, istituita ai sensi della Legge n. 526/1968, è già operante presso il CONI e alle relative spese di funzionamento si fa fronte con le risorse ordinarie destinate al Comitato Olimpico.

Infine, la RT afferma che le norme che si rende necessario abrogare per effetto delle nuove disposizioni (articolo 10) non pongono oneri a carico delle finanze pubbliche.

fattibilità), 2 (contenuti del progetto definitivo), 2-bis (procedimento davanti alla conferenza dei servizi decisoria), 3 (studio di fattibilità), 4 (interventi su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti) 5 (controversie concernenti infrastrutture strategiche) e (ristrutturazione o nuova costruzione di impianti di piccole dimensioni) e 5-ter (abrogativo di parte del comma 304 legge n. 1547/2013); alle norme di carattere ordinamentale non erano ascritti effetti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto dei chiarimenti contenuti nella RT riguardo:

- all'articolo 4, comma 10, concernente la nomina di un Commissario *ad acta*, secondo una previsione già contenuta all'articolo 1, comma 304, lettera c), della Legge n. 147/2013 (Stabilità per il 2014);
- all'articolo 8, sulla Commissione unica per l'impiantistica sportiva, già istituita ai sensi della Legge n. 526/1968, e già operante presso il CONI con le relative spese di funzionamento a carico delle risorse ordinarie destinate al Comitato Olimpico.

Per quanto concerne l'articolo 4, si prende atto del carattere procedurale dello stesso nonché di quanto affermato dalla relazione tecnica e della clausola di invarianza finanziaria riportata nel testo. Si evidenzia peraltro che le disposizioni recate dall'articolo perseguono finalità di concentrazione ed accelerazione dei procedimenti, con la previsione di specifici e ristretti termini per lo svolgimento delle varie fasi procedurali. Si dispone altresì che le misure di sostegno pubblico non rilevino ai fini del computo dei limiti massimi di sostegno pubblico stabiliti, includendo anche le garanzie, dall'articolo 165, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

In proposito andrebbero quindi acquisiti elementi di valutazione volti a confermare che gli adempimenti previsti a carico dei soggetti pubblici competenti possano effettivamente essere realizzati nei termini previsti con le risorse già disponibili a legislazione vigente. Andrebbe inoltre confermata la coerenza delle previsioni con la disciplina europea, anche con riguardo alla deroga ai limiti di finanziamento pubblico di cui al D.Lgs 50/2016.

Sulle altre disposizioni non si formulano osservazioni tenuto conto che alcune sono riproduttive di norme vigenti, altre pongono oneri in capo a soggetti privati o sono comunque di carattere ordinamentale, altre infine prevedono, per le amministrazioni coinvolte, facoltà e non obblighi, cui le amministrazioni potranno dunque dar seguito al sussistere delle necessarie disponibilità di bilancio.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 9, comma 1, reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso delle disposizioni introdotte dallo schema di decreto legislativo in esame, stabilendo che dall'attuazione del medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.